ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
DEL 28 MAGGIO 1975 [1]

# Karl Könecke
# contro Commissione delle Comunità europee

**Causa 44-75 R**

Nel procedimento 44-75 R,

«KARL KÖNECKE» SOCIETÀ IN ACCOMANDITA, 28 Brema 44, Zum Sebaldsbrücker Bahnhof 1, in persona dell'amministratore Karl Könecke, con gli avvocati Modest e soci, del foro di Amburgo,

richiedente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico dr. Peter Kalbe,

resistente,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha pronunziato la seguente

## ORDINANZA

## In fatto

Con numerosi contratti stipulati fra il 30 dicembre 1974 e il 6 marzo 1975, la ditta Karl Könecke s'impegnava ad importare dal Brasile via Rotterdam — dove esse si trovano attualmente in magazzini frigoriferi — entro il 7 marzo 1975, varie partite di carni cotte od aromatizzate, destinate ad essere trasformate in prodotti finiti nei suoi stabilimenti.

Il ministro federale per la gioventù, la famiglia e la sanità, rilasciava, il 3 marzo 1975, l'autorizzazione ad importare, a condizione che la lavorazione venisse effettuata entro tre mesi dal giorno della preparazione del prodotto semifinito importato; cioè, nel caso pratico, entro il 1° o il 10 giugno 1975. Dato però che la confezione delle carni non rispondeva ai

1 — Lingua processuale: il tedesco.

requisiti contemplati dai regolamenti della Commissione 610/75, 888/75 e 1090/75, le partite rimanevano in magazzino a Rotterdam.

Il 6 maggio 1975 l'attuale richiedente depositava un ricorso con cui impugnava la legittimità di detti regolamenti nella parte in cui sospendono o subordinano alla presentazione di licenze d'importazione la messa in libera pratica di merci come quelle da esse importate, quando tali merci — come nella fattispecie — sono state acquistate prima del 7 marzo 1975 e sono state imbarcate prima del 30 marzo 1975 per essere trasportate nella Comunità.

Con atto separato depositato il 20 maggio 1975, la *richiedente*, in forza degli artt. 185 e 186 del trattato CEE, nonché degli artt. 83 e segg. del regolamento di procedura della Corte, ha presentato un'istanza intesa ad ottenere che, con provvedimento urgente:

«1. Si sospenda l'applicazione dell'art. 1 del regolamento CEE della Commissione 23 aprile 1975, n. 1090 (GU n. L 108/1) nella parte in cui detta disposizione subordina la messa in libera pratica (nella Comunità) di merci di cui alla sottovoce 16/02 III b 1, della tariffa doganale comune, originarie di paesi terzi, e cioè:

a) le preparazioni contenenti carni della specie bovina in confezioni di peso netto superiore ai 5 kg, e

b) la carne bovina cotta e congelata, in confezioni di peso netto superiore ai 7 kg.

alla presentazione di licenze d'importazione, quando dette merci sono vendute prima del 7 marzo 1975 e sono state imbarcate prima del 30 marzo 1975, per essere trasportate nella Comunità;

2. *in subordine,* si sospenda l'applicazione dell'art. 1 di cui sopra, nella parte in cui esso subordina la messa in libera pratica (nella Comunità) delle merci suddette alla presentazione di licenze d'importazione, quando le stesse merci sono state acquistate prima del 7 marzo 1975, sono state pagate prima della stessa data ovvero l'importatore ha aperto un credito irrevocabile a favore del venditore prima della stessa data, e le merci sono state imbarcate prima del 30 marzo 1975 per essere trasportate nella Comunità;

3. *in via di ulteriore subordine,* si obblighi la resistente ad autorizzare la richiedente a mettere in libera pratica nella Comunità, senza presentare licenze d'importazione,

46 618 kg netti di carne bovina cotta e congelata, in confezioni di peso netto superiore ai 7 kg, e

264 377 kg netti di preparazioni di carni della specie bovina, in confezioni di peso netto superiore ai 5 kg,

merci di cui alla sottovoce 16.02 B III b 1 della tariffa doganale comune, originarie di paesi terzi, vendute prima del 7 marzo 1975 ed imbarcate prima del 30 marzo 1975 per essere trasportate nella Comunità;

4. *in via subordinata rispetto al punto 3,* si obblighi la resistente ad autorizzare la richiedente a mettere in libera pratica nella Comunità, senza presentazione di licenze d'importazione, le merci di cui al punto 3, se la richiedente ha aperto a favore del venditore, prima del 7 marzo 1975, un credito irrevocabile.»

La richiedente sostiene in particolare che i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento sono stati violati per il fatto che la disciplina di cui è causa è stata pubblicata l'8 ed è entrata in vigore già il 15 marzo 1975, mentre sino alla sua adozione l'importazione delle merci di cui trattasi non era soggetta ad alcuna restrizione. Vi sarebbe urgenza, posto che la pronunzia nella causa principale interverrà necessariamente troppo tardi e quando sarà ormai inevitabile un danno rilevante, atto a dar luogo even-

tualmente ad un'azione in forza dell'art. 215 del trattato CEE.

Per la carne aromatizzata, l'urgenza deriverebbe dalla concomitanza delle date sopra indicate. Per la carne cotta, benché un termine per la lavorazione non sia stato imposto dalle autorità, la situazione sarebbe di fatto la stessa. D'altro canto, sarebbe impossibile riesportare le carni dato che i prodotti semifiniti importati corrispondono alle sue particolari esigenze di lavorazione. Di conseguenza, e data l'urgenza, la richiedente ha chiesto che la sua istanza venga accolta ancor prima che la resistente abbia presentato le sue osservazioni.

La *Commissione* è stata tuttavia invitata a rispondere entro breve termine, il che essa ha fatto con memoria depositata in cancelleria il 26 maggio 1975. Essa ha concluso nel senso che piaccia al giudice:
«respingere l'istanza proposta dalla richiedente il 16 maggio 1975, pervenuta alla Commissione il 21 maggio 1975 e diretta ad ottenere la sospensione dell' applicazione del regolamento CEE n. 1090/75 e che venga pronunziata all' uopo un'ordinanza urgente,
condannare la richiedente alle spese.»

Essa ha rinunciato a contestare la ricevibilità dell'istanza, come pure l'esposizione dei fatti effettuata dalla richiedente. Essa sostiene che i regolamenti erano resi necessari dalla situazione del mercato e dal fatto che gli importatori hanno eluso i divieti d'importare mediante dei prodotti semifiniti, non contemplati in un primo tempo dalla disciplina. Essa ricorda che un periodo di grazia di una settimana era stato concesso per le importazioni in corso prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 610/75.

Essa assume in primo luogo che se ottenesse la richiesta autorizzazione definitiva ad importare, la richiedente conseguirebbe in modo irrevocabile lo scopo ch'essa persegue col ricorso d'annullamento. Il provvedimento urgente pregiudicherebbe il merito e arrecherebbe alla richiedente un vantaggio che non le spetta, dato che l'azione principale, diretta contro dei regolamenti di carattere generale, sarebbe irricevibile, in quanto detti regolamenti non riguardano la ricorrente né direttamente, né individualmente.

Con l'istanza di provvedimento urgente non si vogliono ottenere provvedimenti provvisori o conservativi, bensì la messa in libera pratica, cioè l'importazione definitiva e irrevocabile — in ispregio delle misure di salvaguardia — di una merce destinata all'immediata trasformazione. La richiedente, come talune sue concorrenti del resto più previdenti, doveva essere al corrente della preparazione di misure restrittive dell'importazione, il che indebolirebbe il suo richiamo al principio della tutela del legittimo affidamento.

La Commissione sostiene in secondo luogo che i provvedimenti urgenti non sono indispensabili per garantire provvisoriamente la richiedente contro danni irreparabili. Sarebbe possibile conservare in magazzino la carne cotta e congelata. Il regolamento n. 1090/75 consentirebbe l'importazione, a determinate tassative condizioni. Sarebbe possibile trasformarla nell'ambito del perfezionamento attivo. La carne aromatizzata avrebbe potuto essere lavorata all'estero o in un punto franco, indi importata sotto forma di carne insaccata. Essa avrebbe potuto essere lavorata nello stabilimento della richiedente sotto il regime del perfezionamento attivo.

La Commissione assume infine che non vi sono indizi del fatto che la richiesta importazione definitiva delle merci di cui trattasi abbia il minimo carattere di urgenza. La possibilità di magazzinaggio, i modi d'importazione consentiti dal regolamento 1090/75 e le facoltà di lavorazione sopra menzionate smentirebbero l'urgenza. La carne aromatizzata, per quanto urgente possa esserne la lavorazione, potrebbe essere sottoposta al perfezionamento attivo, il che presenterebbe il vantaggio di non importarla e quindi di non dover risolvere previamente la questione della validità del regolamento n. 1090/75. Sin dall'inizio di marzo, la richiedente non avrebbe avuto motivo di basarsi su una deroga alle misure di sal-

vaguardia o sulla loro abrogazione ed avrebbe potuto valersi delle soluzioni alternative, già menzionate, per sottrarsi alle sue difficoltà.

Le parti, debitamente convocate, sono comparse all'udienza del 28 maggio 1975 ed hanno risposta alle domande loro rivolte dal giudice.

## In diritto

1 L'istanza di provvedimento urgente tende in sostanza a far sospendere l'applicazione di regolamenti e, in subordine, a far obbligare la Commissione ad autorizzare la messa in libera pratica della merce di cui è causa, ad onta di quanto disposto nei regolamenti stessi. Queste due alternative costituiscono una domanda di «sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato», ai sensi degli artt. 185 CEE e 83, § 1, 1° comma, del regolamento di procedura e, rispettivamente, una domanda di «provvedimenti provvisori necessari» ai sensi degli artt. 186 CEE e 83, § 1, 2° comma, del regolamento di procedura.

2 Il giudice dell'urgenza — salvo circostanze eccezionali che consentano di distinguere chiaramente il richiedente dagli altri amministrati — non può considerare l'effetto di una disposizione generale come effetto di un atto ai sensi dell'art. 83, § 1 del regolamento di procedura. In caso contrario, il procedimento basato sull'art. 185 consentirebbe di ottenere di fatto il risultato perseguito con l'azione principale, il cui esito rimane tuttavia, come nella fattispecie, aleatorio.

3 Qualora rischi di rendere inefficace una normativa, l'istanza di provvedimenti provvisori presuppone che il richiedente dimostri in modo particolarmente evidente di essere toccato direttamente e individualmente. Si devono inoltre prendere in considerazione l'interesse generale e l'incidenza di un eventuale provvedimento provvisorio sull'azione amministrativa, soprattutto quando, come nella fattispecie, si tratta di provvedimenti cautelativi.

Per quanto riguarda il rischio di deterioramento della merce, la richiedente non ha provato l'impossibilità di valersi del perfezionamento attivo della lavorazione delle merci importate o di qualunque altro mezzo atto ad evitare od

attenuare l'eventuale danno. Il fatto che essa si sia astenuta — ad eccezione di semplici passi amministrativi — da qualsiasi iniziativa pratica in proposito, mentre sin da almeno l'8 marzo essa era al corrente dello stato della normativa, non può essere compensato da una decisione del giudice dell'urgenza.

4/5 Nemmeno potrebbe essere ordinato, in questa sede, un provvedimento d'importazione il quale, ben lungi dall'avere carattere provvisorio, sarebbe in realtà irrevocabile e porrebbe il giudice del merito di fronte ad una situazione irreversibile.

Allo stato degli atti, è opportuno riservare le spese.

Per questi motivi,

Statuendo in via provvisoria,

Il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee,

così provvede:

**1° L'istanza è respinta.**

**2° Le spese sono riservate.**

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 28 maggio 1975.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt